SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1879)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, PINTO Michele e MASCARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1986

Nuove norme concernenti l'immissione in ruolo di particolari categorie di insegnanti e del personale direttivo nelle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica e nei conservatori di musica

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 270 del 20 maggio 1982 rinnovava, con l'articolo 7, le norme di accesso ai ruoli del personale docente, assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza e dei conservatori di musica, fissava termini precisi per la indizione dei primi concorsi e stabiliva che, successivamente, i concorsi medesimi dovevano essere banditi con frequenza biennale. Con il successivo articolo 8 venivano poi precisate le prove e le modalità di svolgimento degli stessi concorsi.

Le innovazioni previste dal dettato legislativo hanno determinato la necessità di formulare, completamente *ex novo*, programmi e prove di esame per tutti gli insegnamenti impartiti nei suddetti istituti causando un notevole impegno, anche in termini di tempo, all'amministrazione la quale a tutt'oggi non ha ancora provveduto, almeno per una residua parte, alla loro pubblicazione.

Tale stato di fatto ha riprodotto in questi istituti quel precariato di cui la stessa legge voleva impedire il riformarsi. Il provvedimento in esame tende appunto a cancellare tutto il precariato oggi esistente nelle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica e nei conservatori di musica con criteri analoghi a quelli previsti, e già sperimentati, con la legge 16 luglio 1984, n. 326.

Sempre in relazione a questi stessi istituti si prevedono nella presente proposta di legge alcune norme mirate a rimuovere situazioni anomale, come ad esempio il diverso trattamento previsto dall'attuale legislazione per i docenti dei corsi speciali nelle accademie di belle arti rispetto a quelli dei corsi fondamentali (pur avendo entrambe le

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

categorie lo stesso *status*), in ordine agli organici, ai trasferimenti, alle assegnazioni provvisorie e alla utilizzazione in caso di contrazione o soppressione di posti o, ancora esemplificando, alla corretta interpretazione della norma dell'articolo 4 della citata legge 16 luglio 1984, n. 326.

Viene poi proposta l'istituzione delle dotazioni organiche aggiuntive previste dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, anche nelle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica e nei conservatori di musica e viene stabilito con chiarezza ed univocità l'orario di servizio dei docenti delle accademie.

Da ultimo viene risposto alle aspettative sia dei candidati che risulteranno idonei nel concorso per posti di direttore nei conservatori di musica (attualmente in svolgimento) sia dei docenti degli stessi conservatori che hanno prestato servizio per alcuni anni in qualità di direttori incaricati, con un apposito concorso a loro riservato al quale saranno assegnati tutti i posti eventualmente disponibili al termine delle operazioni di nomina relative al predetto concorso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In analogia di quanto previsto dai commi quinto e sesto dell'articolo 53 della legge 20 maggio 1982, n. 270, anche i docenti e gli assistenti dei corsi ordinari delle accademie di belle arti continueranno a prestare il loro servizio di insegnamento per la stessa materia o materie affini e, qualora ciò non sia possibile, saranno utilizzati in attività didattiche integrative nella stessa accademia di titolarità nel caso di contrazione o soppressione di posti.

Art. 2.

1. L'orario d'obbligo dei docenti e degli assistenti delle accademie di belle arti, dei docenti delle accademie nazionali di danza e di arte drammatica è di dodici ore settimanali di insegnamento e fino a cento ore annuali per la partecipazione alle commissioni di esame e di diploma, per le attività didattiche di istituto, per la partecipazione agli organi collegiali e di governo e per l'assolvimento di compiti organizzativi interni.

Art. 3.

1. Le disposizioni relative agli organici, ai trasferimenti a domanda, alle assegnazioni provvisorie ed ai passaggi di cattedra, previste per il personale docente dei corsi ordinari delle accademie di belle arti, si applicano anche ai docenti dei corsi speciali e delle scuole libere del nudo.

Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge 16 luglio 1984, n. 326, deve essere interpretato nel senso che hanno titolo alla graduale immissione in ruolo nel limite del 50 per cento dei posti

disponibili tutti gli insegnanti in servizio non di ruolo nell'anno scolastico 1981-82 presso i conservatori di musica, le accademie di belle arti e le accademie nazionali di arte drammatica e danza che abbiano prestato servizio, per lo stesso insegnamento, presso il medesimo istituto e per almeno 180 giorni, indipendentemente dal tipo di nomina ricevuta compresa quella conferita ai sensi dell'articolo 69 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 5.

1. Gli insegnanti non di ruolo, che siano stati inclusi tra gli idonei nelle graduatorie compilate per ogni singolo insegnamento, compresi quelli dei corsi speciali, nei conservatori di musica, nelle accademie di belle arti, nelle accademie nazionali di danza e di arte drammatica ed abbiano prestato almeno un anno di servizio a partire dall'anno scolastico 1982-83 ed abbiano, inoltre, accumulato, anche precedentemente, ulteriori 180 giorni di servizio, comunque prestato, anche in anni scolastici diversi, negli istituti artistici sopraindicati per le stesse materie o per materie diverse, hanno titolo ad essere inseriti in apposite graduatorie nazionali ai fini dell'immissione in ruolo per la materia nella quale hanno prestato il suddetto anno di servizio.

2. Qualora gli stessi insegnanti abbiano prestato due o più anni di servizio, in qualità di supplenti annuali, per materie diverse, saranno inseriti nella graduatoria di una sola materia scelta dagli interessati.

3. Gli insegnanti inseriti nelle predette graduatorie saranno nominati in ruolo dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie formulate ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 luglio 1984, n. 326, in tutti i posti che risulteranno disponibili all'inizio di ogni anno scolastico e fino all'esaurimento delle graduatorie stesse.

4. La presente norma si applica anche agli assistenti delle accademie di belle arti, ai pianisti accompagnatori dell'accademia nazionale di danza e agli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica.

Art. 6.

1. Le dotazioni organiche aggiuntive previste dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono istituite anche per le accademie di belle arti, per le accademie nazionali di danza e di arte drammatica e per i conservatori di musica.

2. Tali dotazioni sono fissate nella misura non superiore al 10 per cento dell'organico complessivo di ogni istituzione di cui al comma 1, comprendendo nel suddetto organico le cattedre dei corsi speciali e delle scuole libere del nudo e i posti degli assistenti, dei pianisti accompagnatori e degli accompagnatori al pianoforte.

3. Tali dotazioni organiche, la cui ripartizione tra i singoli insegnamenti sarà effettuata dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, saranno gestite dal collegio dei docenti di ogni singola istituzione per l'organizzazione di attività, destinate non soltanto agli studenti, mirate alla promozione della cultura artistica nell'ambito del territorio.

Art. 7.

1. Ai concorsi per titoli ed esami previsti dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1982, n. 270, per cattedre o posti di personale docente, assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori nelle accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza e nei conservatori di musica, banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, i partecipanti, che abbiano maturato almeno un anno di servizio nelle stesse istituzioni per l'insegnamento delle stesse materie, hanno diritto all'elevamento del limite massimo di età, previsto dalle norme vigenti, di tanti anni quanti sono quelli di servizio prestato e alla valutazione dello stesso servizio con un punteggio da fissare con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 8.

1. Al termine delle procedure del concorso per posti di direttore dei conservatori di musica bandito con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 15 ottobre 1985, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 331 del 2 dicembre 1983 e n. 267 del 13 novembre 1985, sarà bandito per i posti eventualmente disponibili un concorso per titoli integrato da un colloquio, riservato sia ai candidati dichiarati idonei nel concorso suddetto sia ai docenti dei conservatori di musica che abbiano prestato servizio in qualità di direttori incaricati per almeno un biennio.

2. Per i candidati già in possesso di idoneità la valutazione del colloquio avverrà con un punteggio i cui limiti saranno fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il parere dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; tale valutazione sarà sommata, ai fini della inclusione nella gratuatoria di merito, al punteggio acquisito nel concorso precedente.

3. Per i candidati in possesso del requisito del biennio di incarico di direzione i titoli valutabili e il relativo punteggio, i contenuti del colloquio e i limiti del punteggio per la sua valutazione saranno fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

4. Per le due categorie di candidati le commissioni giudicatrici formuleranno distinte graduatorie. I posti disponibili sono ripartiti nella misura del 50 per cento a ciascuna delle due graduatorie e gli eventuali posti residui, per l'esaurimento di una graduatoria, andranno ad incrementare i posti assegnati all'altra graduatoria.

5. Ai fini dell'assegnazione di sede le due graduatorie vengono unificate attribuendo agli inclusi nella prima graduatoria (candidati già in possesso di idoneità) l'ordine corrispondente ai numeri dispari e agli altri l'ordine corrispondente ai numeri pari.

6. Esauriti gli inclusi di una delle due graduatorie ai rimanenti candidati dell'altra graduatoria sarà attribuito l'ordine corrispondente ai successivi numeri naturali.